

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE DI RESTAURO PER I LAVORI DI "RESTAURO DELLA TORRE DELL'OROLOGIO SITA IN VIA STRADELLA 192" – DITTA FABRICARESTAURI DI PERINO GIORGIO
CUP: C19F22000050004; C.O.: 5066; CIG: B2576ECF7C

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali, Arch. Eros Primo, domiciliato per la carica in Torino, Via IV Marzo n. 19, in conformità degli artt. 28 e 29 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (n.mecc. 2018 06449/005) esecutiva dal 4 marzo 2019, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 febbraio 2023 (DEL 62/2023), esecutiva dal 27 febbraio 2023, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (è quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da normative relative al "Committente") ed il soggetto aggiudicatario individuato nella persona di Giorgio Perino, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Fabricarestauri di Perino Giorgio, con sede in Torino (TO), via Po n. 25 Partita I.V.A. 09649350015 (di seguito denominato Affidatario), in esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD 4918 del 21/08/2024, esecutiva in pari data, allegata in copia (**all. 1**), che qui si intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

1. L'Amministrazione affida al professionista suindicato, in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'impresa denominata Fabricarestauri di Perino Giorgio, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. b) e 114, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 2, commi 2 e 3 dell'all. II.14, l'incarico di **Direttore Operativo** per le opere di restauro per gli interventi di "Restauro della Torre dell'Orologio sita in via Stradella 192", ubicata all'interno della sede della Circoscrizione 5 (C.O.: 5066; CUP: C19F22000050004).
2. L'incarico, per la particolare natura della prestazione richiesta, è conferito ai sensi dell'articolo 114, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023, in quanto l'Affidatario è in possesso dei requisiti tecnico-professionali di restauratore di beni culturali per i settori di competenza 1, 2 e 3 e di adeguato curriculum conservato agli atti della Divisione scrivente;
L'incarico è, inoltre, conferito prima dell'esecuzione delle opere di cui all'oggetto, la cui Direzione Lavori sarà curata dall'Ing. Walter Sclavo.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. L'incarico, da svolgersi ai sensi e con le modalità sopra indicate, con particolare riferimento agli obblighi previsti ex D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., comporta principalmente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - Controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
 - Accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche tecniche;
 - Assistenza al Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
 - Individuazione ed analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive;
 - Assistenza nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

- Effettuazione di visite periodiche nel cantiere dei lavori suddetti, con cadenza settimanale da concordare con la Direzione Lavori e la competente Soprintendenza in relazione alle esigenze ed alle specifiche problematiche che si presenteranno durante il corso di realizzazione degli interventi;
 - Segnalazione tempestiva alla Direzione Lavori di eventuali discordanze tra il progetto ed eventuali proposte d'intervento, anche migliorative, da adottarsi nel corso dei lavori, nonché l'adeguato supporto scientifico e metodologico alla Direzione Lavori stessa ed alla Soprintendenza competente;
 - Redazione della relazione tecnica finale corredata di documentazione fotografica, da consegnare in duplice originale cartaceo debitamente sottoscritto, e su file, nel formato indicato dalla stazione appaltante, entro 15 giorni dall'accertamento dell'ultimazione di lavori.
2. La documentazione, relativa e conseguente i suddetti compiti, dovrà essere consegnata formalmente al Responsabile Unico di Progetto.
 3. L'Affidatario svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico di Progetto nella persona dell'Arch. Eros Primo, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso la Divisione Manutenzioni Edifici Comunali, in qualità di Dirigente di Divisione, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato, e dovrà altresì rapportarsi strettamente con la Direzione Lavori municipale delle opere di cui all'art. 1.
 4. In qualità di Direttore Operativo è richiesto all'affidatario di effettuare un numero minimo di 2 (due) visite settimanali al cantiere, oltre a garantire la sua presenza ogni qualvolta le fasi lavorative lo richiedano, pena la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile.
 5. L'affidatario è infine tenuto a relazionare ogni volta, in forma scritta, sul Giornale dei Lavori, per quanto di sua competenza, relativamente all'andamento dei lavori in cantiere ed inviare dei rapporti di visita e relazione settimanale al Responsabile Unico di Progetto, pena la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile.
 6. L'incarico si protrarrà per l'intera durata dei lavori e delle successive operazioni di collaudo e si considererà concluso ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo delle opere, previa attestazione di verifica di conformità dell'avvenuta prestazione.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

1. In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, l'affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e potrà avvalersi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo. L'affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 36/2023, oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al D.M. 17/01/2018.

La redazione di eventuali documenti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

Art. 4 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

1. Il corrispettivo professionale è calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'All. I.13 del D.Lgs. 36/2023 e del D.M. 17/06/2016, con applicazione del ribasso pari al 2 % offerto dall'Affidatario, con offerta economica datata 07/07/2024 di cui al prot. n. 2856 del 08/07/2024, sul preventivo di parcella trasmesso dalla competente Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza – Ufficio Parcelle della Città di Torino in data 27/02/2024, prot. n. 908 (**all. 2**), ed ammonta ad **Euro 2.063,32**, al lordo delle ritenute di legge, oltre contributi previdenziali ed IVA, se dovuti, tenuto conto dell'importo lordo dei lavori di restauro pari ad Euro 77.084,35, oneri della sicurezza esclusi.

L'Affidatario accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo di parcella sopra citato, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni

dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.

2. L'importo sarà corrisposto per acconti in corso d'opera, in proporzione all'ammontare dei lavori contabilizzati e verificati, come segue:
 - un primo acconto, pari al 30%, in corrispondenza dell'emissione di uno stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 50% delle opere;
 - un secondo acconto, pari al 30%, in corrispondenza della fine dei lavori;
 - il saldo, pari al residuo 40%, ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato delle opere, previa attestazione di verifica di conformità dell'avvenuta prestazione.

Sugli importi corrisposti in acconto verrà operata la trattenuta dello 0,50% ex art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.
3. L'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.
4. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.
5. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con economie da avanzo di mutuo già contratto con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di cui la medesima ha autorizzato il diverso utilizzo, con posizione DU6216383. n. 2454/2023.

Art. 5 - ONERI ACCESSORI

1. Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 6 - NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 357 e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n.mecc. 2013-07699/04, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città' Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22.02.2022 e sottoscritto in data 04.04.2022.
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo

53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.
3. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it
4. L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 8 - RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.
2. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).
3. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 10 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto

L'Affidatario
Giorgio Perino

Il Dirigente
Eros Primo

dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

2. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i

Art. 11 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 12 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Torino, lì (data di apposizione della firma digitale)

L'Affidatario
Giorgio Perino

Il Dirigente
Eros Primo

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 4 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 8 (recesso), Art. 9 (risoluzione del contratto), Art. 10 (controversie e foro competente), Art. 12 (spese contrattuali, imposte e tasse).

Torino, lì (data di apposizione della firma digitale)

L'Affidatario
Giorgio Perino

L'Affidatario
Giorgio Perino

Il Dirigente
Eros Primo